

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 13 settembre 2021

In Aosta, il giorno tredici (13) del mese di settembre dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore quattordici e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1149** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI (ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZE) IN POSSESSO DEI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO LA RETE REGIONALE DI CURE PALLIATIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 522, DELLA L. 145/2018 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 30 GIUGNO 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la seguente normativa:

- l'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) che prevede che con Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;
- l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la quale sono stati stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 1237, in data 23 novembre 2020;
- il decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti" che ha inquadrato la disciplina "Cure Palliative" nell'ambito dell'Area della medicina diagnostica e dei servizi e ha individuato le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente integrato con decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 concernente la modifica alle medesime tabelle, come di seguito rappresentate:

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI	
CURE PALLIATIVE	
Tabella A	Tabella B
Servizi equipollenti: Ematologia Geriatrics Malattie infettive Medicina interna Neurologia Oncologia Pediatria Radioterapia Anestesiologia e rianimazione	Scuole equipollenti: Ematologia Geriatrics Malattie infettive Medicina interna Neurologia Oncologia Pediatria Radioterapia Anestesiologia e rianimazione Medicina di comunità e delle scuole primarie

- l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR), con il quale sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché le strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali,

e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore e i contenuti minimi in termini di conoscenza, competenza e abilità per i professionisti ivi operanti e, in particolare:

- l'articolo 1 che individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza:
 - a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia;
 - b) medico di medicina generale,
 - c) psicologo specialista,
 - d) infermiere, fisioterapista, dietista,
 - e) assistente sociale, operatore socio-sanitario;eventualmente integrati dall'assistente religioso;
- l'articolo 3 che individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative in ambito pediatrico, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza:
 - a) medico specialista in pediatria, anestesista, rianimazione e terapia intensiva;
 - b) pediatra di libera scelta;
 - c) psicologo specialista;
 - d) infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, dietista;
 - e) assistente sociale, operatore socio-sanitario;eventualmente integrati dall'assistente religioso;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- l'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede che *“sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell’ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell’ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR)”*;
- l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 17 giugno 2021 (rep. Atti n. 95/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della Salute, recante “Individuazione dei criteri di

certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”;

- il decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021, recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate” che definisce i criteri e delinea le modalità di presentazione dell'istanza di cui trattasi da parte dei medici alle Regioni, pubblicato in G.U. n. 169 del 16 luglio 2021;

ritenuto pertanto necessario, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021, avviare il percorso di certificazione regionale dell'esperienza professionale in cure palliative dei medici in servizio presso le reti di cure palliative pubbliche e private accreditate a livello regionale, sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020, fornendo ai soggetti interessati le indicazioni necessarie per la presentazione alla Regione dell'istanza di certificazione;

richiamata la nota della Segreteria Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale della Commissione Salute, pervenuta in data 7 settembre 2021 e acquisita al prot. n. 6182/SAN, in data 9 settembre 2021, con la quale, *“allo scopo di mantenere omogeneità fra le Regioni si ritiene pertanto opportuno condividere quanto segue:*

- *l'articolo 10 preleggi del Codice Civile stabilisce che le leggi ed i regolamenti entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, nel caso non sia diversamente disposto*
- *il Decreto ministeriale 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16 luglio 2021, contiene disposizioni attuative di una norma di legge, ha contenuti generali ed è destinato a trovare applicazione - a cura delle Regioni - nei confronti di tutti i medici che abbiano determinati requisiti e che richiedano il riconoscimento dell'esperienza maturata. Pertanto, sembra difficile escludere il carattere regolamentare del medesimo Decreto ministeriale*
- *in base quindi a quanto disposto dal sopracitato articolo, il DM 30.6.2021 pubblicato in G.U. il 16.7.2021 entra in vigore il **31 luglio 2021**”;*

preso atto che il soprarichiamato decreto del Ministro della Salute prevede che:

- possono presentare istanza i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020, e che alla data del 31 dicembre 2020 erano in servizio presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli *hospice* e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
 - b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto di sanità pubblica e, pertanto, pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
 - c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative, oppure tramite corsi organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per l'acquisizione delle competenze

di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR);

- i medici interessati devono inoltrare l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui al punto precedente alla Regione/Provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale prestano servizio, alla data del 31 dicembre 2020, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021 (quindi entro il 31 gennaio 2023) e che la Regione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta, adotta l'atto con il quale certifica il possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate del medico richiedente;

preso atto che la rete regionale delle cure palliative è stata individuata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1647, in data 10 agosto 2012, recante "Approvazione dell'istituzione della rete regionale delle cure palliative e della rete regionale di terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38";

preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1237, in data 23 novembre 2020, recante "Recepimento di intese e accordi Rep. n. 151/CSR in data 25 luglio 2012, n. 103/CSR in data 9 luglio 2020, n. 118/CSR in data 27 luglio 2020, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di cure palliative e terapia del dolore. Disposizioni attuative del DPCM 12 gennaio 2017" viene demandata all'Azienda USL della Valle d'Aosta la predisposizione di un Piano di adeguamento, da rendere pienamente efficace entro un termine massimo di 18 mesi, in materia di attività di cure palliative e terapia del dolore;

precisato che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'Accordo del 10 luglio 2014, sopra richiamato, si ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nelle suddette reti e che l'allegato A) della DGR 1647/2012 che istituisce la rete regionale delle cure palliative prevede in merito quanto segue:

- *Centro HUB*: la struttura ospedaliera "Cure palliative" dell'Azienda USL, dipendente funzionalmente dall'Area territoriale, attraverso le strutture proprie (Hospice, Day Hospice e Ambulatorio di cure palliative ospedaliero);
- *Centri SPOKE (assistenza sanitaria e specialistica domiciliare e residenziale)*:
 - le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Microcomunità;
 - i domicili dei pazienti, presso i quali sono svolte attività di cure palliative domiciliari da associazioni non profit, che si integrano con opportune convenzioni con l'attività di Cure Palliative fornite dall'Azienda USL;
 - i domicili dei pazienti, presso i quali sono svolte attività di cure palliative domiciliari, con necessità di un intervento coordinato e integrato di professionisti sul territorio, attraverso il coinvolgimento e sotto la responsabilità clinica del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, che si avvalgono della consulenza dell'équipe multidisciplinare specialistica di cure palliative dell'Hospice;

ritenuto, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in questione, di ricomprendere nella rete delle cure palliative regionale le organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, con sede legale ed operanti sul territorio regionale, che abbiano instaurato - negli anni utili al riconoscimento dell'attività professionale dei medici che presentano istanza - rapporti istituzionali, tramite convenzioni, con l'Azienda USL della Valle

d'Aosta per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari *setting* assistenziali;

richiamato il parere del Ministero della Salute, in data 11 novembre 2015, n. prot. 0053142-P, rilasciato a seguito dei chiarimenti chiesti in data 31/7/2015 dal Coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, circa l'ambito applicativo della certificazione regionale rilasciata per attestare l'esperienza professionale dei medici in servizio nel campo delle cure palliative, ai sensi della normativa in vigore, che ha precisato che la *ratio* degli interventi normativi riguardanti i medici operanti nel campo delle cure palliative privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al D.M. 28 marzo 2013, è stata: *“quella di introdurre una deroga alla normativa generale vigente per l'accesso al SSN, al fine di consentire ai medici in parola, da un lato, di continuare ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative, e, dall'altro, di partecipare ai concorsi pubblici indetti nella disciplina “cure palliative” sulla base di certificazione rilasciata dalla Regione e attestante la specifica esperienza triennale maturata”*;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021, il percorso di certificazione regionale dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020;
- 2) di stabilire che i medici in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021, descritti nelle premesse e da intendersi qui puntualmente richiamati, possono presentare istanza ai fini del rilascio della certificazione di cui trattasi alla Regione/Provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale prestavano servizio alla data del 31 dicembre 2020, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021 (quindi entro il 31 gennaio 2023), con le modalità indicate nella pagina dedicata del sito internet www.regione.vda.it;
- 3) di dare atto che la rete regionale delle cure palliative della Regione autonoma Valle d'Aosta è stata individuata con la DGR 1647/2012;
- 4) di dare atto che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'Accordo del 10 luglio 2014, si ricomprendono fra le strutture della Rete di cure palliative anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nelle suddette reti e che la DGR 1647/2012, che istituisce la Rete regionale delle cure palliative, prevede che le attività di cure palliative domiciliari possano essere svolte da associazioni no profit che si integrano con opportune convenzioni con l'attività di cure palliative fornite dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;

- 5) di stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in questione, da prestarsi presso strutture pubbliche o private accreditate, sono ricomprese, fra tali strutture inserite nella Rete cure palliative regionale di cui alla DGR 1647/2012, le organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, con sede legale sul territorio regionale ed ivi operanti, che abbiano instaurato - negli anni utili al riconoscimento dell'attività professionale dei medici che presentano istanza - rapporti istituzionali, tramite convenzioni, con l'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari *setting* assistenziali;
- 6) di demandare al Dirigente della Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario il rilascio, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e previa istruttoria, con proprio provvedimento, la certificazione di cui al precedente punto 1);
- 7) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sul sito internet www.regione.vda.it;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini di promuoverne la diffusione;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.